

# **REGOLAMENTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI, AGLI INVALIDI ED AI PORTATORI DI HANDICAP.**

## **Articolo 1 Oggetto del servizio**

Per assistenza domiciliare si intende quel complesso di servizi a carattere sociale, che ha come obiettivo principale quello di evitare la istituzionalizzazione della persona disabile o anziana, consentendole di restare inserita nel proprio nucleo familiare e nel proprio originario ambiente sociale. Tale servizio assicura all'utente, attraverso adeguati strumenti di valutazione del bisogno, interventi che gli consentano di conservare le abitudini quotidiane, di mantenere relazioni affettive, familiari e sociali necessarie per vivere in maniera autonoma.

## **Articolo 2 Prestazioni**

I servizi domiciliari si sviluppano secondo la logica dell'integrazione delle attività della persona assistita e dei suoi familiari, assumendo funzione di promozione di autonomia ed evitando, laddove possibile, di assumere natura sostitutiva. Tali servizi si articolano in:

- a) interventi tesi a favorire lo sviluppo personale ed il rapporto con i membri del nucleo familiare e del contesto socio-ambientale di appartenenza;
- b) interventi tesi a favorire lo sviluppo dell'autonomia personale, anche al fine di un corretto inserimento dell'utente nelle strutture ricreative, scolastiche, educative e di formazione professionale;
- c) interventi a carattere ludico-ricreativo, laddove questi rappresentino il tramite per il pieno sviluppo delle capacità espressive dell'utente;
- d) interventi finalizzati al recupero dell'autonomia nella cura della persona (vestizione, pulizia personale, assistenza nell'assunzione di farmaci, frizioni antidecubito, ecc.);
- e) aiuto nel lavoro domestico (pulizia ambienti, acquisto di generi di prima necessità, preparazione pasti, disbrigo pratiche, ecc.). Tali attività, che solo in casi molto particolari (soggetti non autosufficienti e/o con familiari ugualmente non autosufficienti saranno svolte unicamente dagli operatori, dovranno assumere carattere riabilitativo ed essere, pertanto, di stimolo all'autonomia dell'utente;
- f) assistenza nei periodi di ospedalizzazione, per garantire la continuità dei rapporti ed il necessario collegamento con l'ambiente di vita del soggetto ospedalizzato;
- g) erogazione dei pasti;
- h) lavanderia, consistente nel ritiro a domicilio degli indumenti e della biancheria degli utenti a mezzo incaricati, che provvederanno anche alla riconsegna degli indumenti lavati e stirati.

### **Articolo 3 Utenti**

Possono essere ammessi al servizio di assistenza domiciliare i cittadini che possiedono i requisiti di residenza e domicilio nel territorio comunale ed in particolare gli anziani, le persone con ridotta autonomia a causa di handicap, invalidità e disturbi del comportamento, che in particolari condizioni socio-sanitarie vedano compromessa la loro autonomia personale. Si considera anziano il cittadino che abbia raggiunto i limiti di età di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini. Si prescinde dal limite di età, per le persone che presentino un'invalidità o un handicap che non consenta loro lo svolgimento in modo autonomo delle normali attività quotidiane di cura della persona e di vita sociale, mancando il sostegno del nucleo familiare o risultando lo stesso insufficiente.

### **Articolo 4 Accesso al servizio**

La segnalazione della necessità di assistenza domiciliare potrà avvenire dall'interessato, da un suo familiare, da altre persone (vicini, operatori del volontariato, ecc), nonché dal medico di base, dai servizi territoriali della ASL. La domanda di Assistenza Domiciliare potrà avvenire a cura dell'interessato o di un suo familiare. L'assistente sociale dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune provvede all'assunzione della domanda e alla simultanea apertura della cartella individuale dell'utente, della quale vengono redatte le parti generali di carattere socio-demografico e socio-anamnesico.

E' data facoltà al Servizio Sociale del Comune di predisporre accertamenti diretti alla verifica di quanto dichiarato dai richiedenti il Servizio di Assistenza Domiciliare. A tal fine l'assistente sociale comunale incaricata concorda una visita domiciliare.

Al fine di valutare l'autonomia dell'utente, l'assistente sociale del Comune riempirà una apposita scheda, necessaria per acquisire le informazioni sulle possibilità e capacità psico-fisiche, sensoriali e relazionali del paziente stesso. In questa fase ci si potrà avvalere della collaborazione dei servizi territoriali della ASL competenti e del medico di base dell'utente. Tale scheda conterrà una scala di valutazione, che consenta di determinare il grado di non autosufficienza dell'utente.

I dati e le informazioni assunte in fase di valutazione, dovranno essere utilizzato per valutare il grado di bisogno dell'utente e la tipologia e modalità dell'intervento, nonché per procedere all'individuazione della priorità delle persone da assistere in rapporto alle possibilità di sviluppo del servizio. Assume carattere di priorità assoluta la mancanza di familiari che possano assumere la cura delle persone richiedenti il servizio di assistenza domiciliare.

Una volta inserito fra le persone assistibili, per l'utente viene redatto un PIANO INDIVIDUALE DI INTERVENTO, nel quale dovranno essere individuati:

obiettivi;

- prestazioni da erogare;
- cadenza e durata delle prestazioni;
- figure professionali da impegnare;
- programma degli incontri periodici di valutazione dell'intervento assistenziale;
- quantificazione economica dell'intervento;
- eventuale partecipazione alla spesa da parte dell'utente.
- 

A tale stesura potranno essere coinvolti anche i servizi territoriali della ASL e l'assistente sociale coordinatore della ditta affidataria del servizio di assistenza domiciliare. Tale piano viene sottoscritto dall'assistente sociale comunale, dall'assistente sociale della ditta e dall'utente o suo familiare.

Non è consentito agli operatori della Ditta di modificare di propria iniziativa il progetto di intervento, se non a seguito di preventivo consenso dell'assistente sociale comunale.

Non sono ammessi al servizio di assistenza domiciliare coloro che rifiutino la proposta formulata secondo il progetto individualizzato di cui sopra.

Per ogni utente verrà redatta una cartella che sarà tenuta presso l'Ufficio Politiche Sociali del Comune ed in copia presso il domicilio dell'utente, al fine di consentire agli operatori, impegnati nel piano di assistenza, una completa e sistematica conoscenza delle condizioni del paziente, nonché degli interventi effettuati.

In tale cartella andranno di volta in volta annotati:

- la data di accesso, nonché l'orario di entrata e l'orario di uscita dell'operatore che effettua la prestazione;
- il tipo di prestazione erogata;
- eventuali osservazioni o proposte.

Tale cartella dovrà essere sottoscritta per convalida dall'utente o da un suo familiare, fatta salva l'impossibilità di sottoscrizione, rilevata in fase di valutazione ed annotata sulla cartella stessa.

#### **Articolo 4 bis Inserimenti d'urgenza**

Possono essere inseriti in via di urgenza utenti che si trovino momentaneamente in stato di disagio documentato (dimissioni ospedaliere, persone sottoposte a particolari terapie mediche). L'inserimento straordinario, essendo finalizzato a permettere all'utente ed alla sua famiglia di riorganizzarsi, potrà essere effettuato per un massimo di due mesi, utilizzando il monte ore, laddove ancora disponibile, che a tale scopo verrà predisposto.

Possono rientrare in tali casi anche gli utenti segnalati dal servizio CAD della ASL RM G.

#### **Articolo 5 Cessazione, sospensione o riduzione del servizio**

Il servizio cessa in caso di:

- decesso dell'utente;
- cambio di residenza;
- richiesta scritta dell'utente;
- ricovero definitivo in istituto.

Il servizio può essere sospeso in caso di:

- soggiorni climatici;
- soggiorni da parenti;
- mancato pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa.

Nel caso di interruzione dell'assistenza per ricovero ospedaliero, trasferimento in strutture residenziali o trasferimento di domicilio, dovrà essere data immediata comunicazione all'Ufficio Servizi Sociali del Comune. Analogamente, occorrerà preventivamente comunicare ogni eventuale assenza dal proprio domicilio, che impedisca di svolgere regolarmente il servizio.

Il servizio può essere ridotto o ampliato, nel numero delle ore o degli accessi, e nella tipologia delle prestazioni in relazione alle mutate condizioni dell'utente.

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune può modificare l'erogazione del servizio in funzione delle domande da soddisfare e delle risorse a propria disposizione.

## **Articolo 6**

### **Integrazione con i servizi del territorio**

Nel caso in cui l'utente del servizio necessiti contemporaneamente di prestazioni assistenziali e sanitarie andranno previsti, nella formulazione del piano individualizzato, interventi comuni dei servizi coinvolti, nel rispetto delle specificità e dell'autonomia del ruolo e della responsabilità di ciascuno e alla luce delle indicazioni della recente normativa in materia di assistenza integrata. Tale servizio opera, infatti nello spirito della realizzazione della più completa integrazione programmatica tra i servizi sanitari e quelli socio-assistenziali.

Nei singoli progetti di intervento si potranno prevedere collaborazioni, laddove possibile, con operatori del volontariato sociale che abbiano esperienza nel campo dell'assistenza in favore di persone disabili e/o anziane.

## **Articolo 7**

### **Valutazione del reddito**

Il reddito si intende costituito dalle entrate complessive assoggettabili all'IRPEF delle persone e del nucleo richiedente, calcolato al netto delle trattenute previdenziali e fiscali. Nel calcolo del reddito si tiene conto delle disposizioni del decreto legislativo 109/98 e successive modifiche e regolamentazioni.

In ottemperanza alla normativa vigente la rendita INAIL e l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/80, non vengono conteggiate all'atto della determinazione del reddito. I beneficiari di indennità di accompagnamento dovranno, però, dimostrare di utilizzare effettivamente le somme percepite per le finalità previste dalla legge n. 18/80.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. n. 221/99 dalla somma complessiva del reddito si detraggono L. 2.500.000, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione. Tale importo è elevato a L. 3.500.000, qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili nel comune di residenza adibiti ad uso abitativo o residenziale, ovvero posseggano, nel comune di residenza, quote di immobili utilizzati a titolo gratuito esclusivamente da altri.

Si intendono facenti parte del nucleo familiare tutti i componenti stabilmente conviventi nella stessa abitazione.

## **Articolo 8**

### **Partecipazione dell'utente alla spesa**

Il servizio è gratuito per tutti coloro che si trovino nelle condizioni del "minimo vitale" determinato ai sensi del D. L.vo 109/98, come segue:

numero componenti nucleo familiare	fascia di reddito
1	Importo assegno sociale INPS
2	Importo assegno sociale INPS x 1,57
3	Importo assegno sociale INPS x 2,04
4	Importo assegno sociale INPS x 2,46
5	Importo assegno sociale INPS x 2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,20 in caso di assenza di coniuge e presenza di figli minori.

Maggiorazione di 0,50 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della L. 104/92, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,20 per nuclei familiari con minori, di cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa..

L'importo dell'assegno sociale dell'INPS sarà rivalutato annualmente in base agli aumenti pensionistici.

Per tutti coloro che superano il reddito mensile previsto dal "minimo vitale" la partecipazione alla spesa sarà calcolata nel seguente modo:

Nucleo familiare di 1 persona
-------------------------------

Importi in lire		Importi in Euro		Quota di partecipaz.
fino a	750.000	fino a	387	0
750.001	1.300.000	388	671	25%
1.300.001	1.900.000	672	981	50%
1.900.001	2.500.000	982	1291	75%
2.500.001	e oltre	1292	e oltre	100%

Nucleo familiare di 2 persone
-------------------------------

Importi in lire		Importi in Euro		Quota di partecipaz.
fino a	1.500.000	fino a	775	0
1.500.001	2.000.000	776	1033	25%
2.000.001	2.500.000	1034	1291	50%
2.500.001	3.000.000	1292	1549	75%
3.000.001	e oltre	1550	e oltre	100%

Nucleo familiare di 3 persone
-------------------------------

Importi in lire		Importi in Euro		Quota di partecipaz.
fino a	1.800.000	fino a	930	0
1.800.001	2.300.000	931	1188	25%
2.300.001	2.800.000	1189	1446	50%
2.800.001	3.300.000	1447	1704	75%
3.300.001	e oltre	1705	e oltre	100%

Nucleo familiare di 4 persone
-------------------------------

Importi in lire		Importi in Euro		Quota di partecipaz.
fino a	2.300.000	fino a	1188	0
2.300.001	2.800.000	1189	1446	25%
2.800.001	3.300.000	1447	1704	50%
3.300.001	3.800.000	1705	1963	75%
3.800.001	e oltre	1964	e oltre	100%

Per i nuclei familiari con 5 o più persone si aggiungeranno lire 500.000 (258 euro) per ogni scaglione di limite di reddito.

Nel computo del reddito si tiene conto dei redditi di tutti i familiari conviventi con il richiedente il servizio di assistenza domiciliare.

La compartecipazione sarà calcolata sulla base del costo/orario di tutte le ore di servizio fornite in un mese.

La quota di partecipazione sarà versata mensilmente mediante bollettino postale appositamente predisposto e la cui ricevuta dovrà essere consegnata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune entro il 10 del mese successivo a quello cui si riferisce il versamento.

La mancata corresponsione di tale quota darà luogo all'immediata sospensione del servizio di assistenza domiciliare.